

**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova**

HOLDING: NUOVO INQUADRAMENTO FISCALE IN BASE AL DLGS N. 142/2018

**29 maggio 2019
Padova**



Indice

- Esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni
- Le voci di bilancio da considerare ai fini del calcolo della prevalenza
- Qualche caso pratico
- Regime IRES e IRAP
- Decorrenza e clausole di salvaguardia



Esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni - Art. 162 *bis* TUIR

- ☐ Il test di prevalenza **NON** riguarda gli **intermediari IFRS**, i **confidi** e **microcredito** ed i **soggetti assimilati**
- ☐ Il test di prevalenza riguarda:
 - soggetti che esercitano in via esclusiva e prevalente l'attività di assunzione di **partecipazioni in intermediari finanziari IFRS/NON IFRS**
 - soggetti che esercitano in via esclusiva e prevalente l'attività di assunzione di **partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari** (holding industriali)
- ☐ Non assume rilievo l'entità della partecipazione (**anche non di controllo**) né le modalità di iscrizione (**immobilizzazioni o circolante**)



Esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni - Art. 162 *bis* TUIR

Disciplina *ante* modifiche

- DM 6.7.1994 – D.M. 17.2.2009 – Requisiti iscrizione art. 113 TUB
- C.M. 4.6.1998, n. 141/E – IRAP
- C.M. 17.3.2005, n. 11/E – *Thin capitalization*
- C.M. 21.4.2009, n. 19/E – Interessi passivi

Test
patrimoniale
Test
reddituale

- C.M. 22.7.2009 n. 37/E – Interessi passivi
- Istruzioni al Modello IRAP 2018

Test
patrimoniale



Dati dei bilanci approvati relativi ai due ultimi esercizi chiusi



Esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni - Art. 162 *bis* TUIR

Partecipazione in Intermediari Finanziari

Ammontare complessivo delle
partecipazioni in I.F.

+


Altri elementi patrimoniali
intercorrenti con detti I.F.

+

Impegni ad erogare fondi

+

Garanzie rilasciate



50%


Totale Attivo Patrimoniale
(compresi impegni a erogare
fondi e garanzie rilasciate)

in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso



Esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni - Art. 162 *bis* TUIR

Partecipazione in soggetti diversi dagli Intermediari Finanziari



in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso



Test di prevalenza - Art. 162 *bis* TUIR

Periodo di riferimento

- ☐ Differenza di elementi di calcolo tra holding finanziarie e holding industriali (necessaria modifica normativa – Int. Parlamentare n. 5-01951 del 17.4.2019)
- ☐ Si fa riferimento al bilancio approvato e non semplicemente chiuso
- ☐ Si fa riferimento ai dati di bilancio relativi all'esercizio 2018 (Nota Agenzia Entrate Marzo 2019)
- ☐ Primo calcolo: bilancio del 2018



Test di prevalenza - Art. 162 *bis* TUIR

Elementi di calcolo e casistiche particolari

- ☐ **Altri elementi patrimoniali intercorrenti:** crediti derivanti da finanziamenti erogati alle partecipate (Relazione illustrativa al D.lgs. n. 142/2018 e C.M. n. 37/E del 2009)
- ☐ **Anche partecipazioni non di controllo**
- ☐ **Anche partecipazioni non iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie**
- ☐ **Valore risultante dal bilancio**
- ☐ **Partecipazione esclusiva in una sub-holding che detiene in via prevalente partecipazioni in società industriali:** occorre verificare la composizione delle partecipazioni detenute nella sub-holding (Telefisco 31.1.2019)
- ☐ **Società di nuova costituzione con esercizio esclusivo di attività di partecipazione**



I principi guida per orientarci

- Partecipazioni
«pesanti»
(>50%) in
bilancio

*«Ai fini del comma 1 e
quindi ai fini IRES ed IRAP»*

Non mi interessa la
«natura» dei soggetti
partecipati

Obblighi
comunicativi ARF

Mi interessa la qualifica
dei soggetti partecipati

162bis (2)
holding
finanziarie

162bis (3)
holding
industriali



Elementi da considerare nel calcolo: cosa possiamo estrapolare dal passato....

- Art. 7(6), Dpr n. 605/1973 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria):

«(...) sono tenuti a rilevare (...) di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria»

- Circolare Ade n. 18/E - 2007:

«i rapporti da comunicare: partecipazioni, finanziamenti, prestiti obbligazionari, cash pooling, garanzie»

- Circolare Ade n. 32/E – 2006:

*«il **leasing operativo** non è da comunicare in quanto non comporta la realizzazione di un'operazione di finanziamento; rapporto giuridico connesso all'utilizzo del bene per la sua sfera di impresa. Interesse per il leasing finanziario»*



L'interesse è focalizzato sulla gestione finanziaria del soggetto tenuto a comunicare



Elementi da considerare nel calcolo: spunti recenti

➤ Relazione illustrativa al recepimento della Direttiva ATAD

Sono da considerare, oltre alle partecipazioni, altri elementi patrimoniali intercorrenti con le partecipante, quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamento o quelli che sottendano un rapporto di carattere finanziario. **«Ciò nella considerazione che l'attività di assunzione di partecipazioni non si esaurisce nella sola acquisizione di partecipazioni ma comprende anche l'attività di gestione delle stesse»**

Le società **capogruppo di gruppi bancari e finanziari** sono **sempre holding finanziarie** anche qualora non rispettati i requisiti di prevalenza: *«Per quanto sopra già rappresentato, pertanto, quand'anche le holding bancarie e finanziaria non dovessero rispettare il requisito patrimoniale di cui al comma 2 per essere definite società di partecipazione finanziaria, si qualificheranno comunque, ai fini fiscali, intermediari finanziari in quanto classificabili per definizione nelle categorie individuate ai numeri 1) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'art. 162-bis del TUIR»* (ultima versione della relazione tecnica).

➤ Interrogazione Parlamentare n. 5-01951 del 17.4.2019

*«L'Amministrazione finanziaria ritiene opportuno precisare che tra gli elementi dell'attivo rilevanti ai fini della prevalenza **non devono essere comprese le attività derivanti da rapporti commerciali con le società partecipate** quali, ad esempio, **crediti** derivanti da **canoni di locazione immobiliare, royalties** per utilizzo brevetti e marchi, **crediti** per imposte verso le partecipate derivanti dall'adesione al **consolidato fiscale**».*



**sono rilevanti le Attività dello S.P. aventi natura finanziaria
collegate alle partecipazioni detenute**



Un tentativo di sistematizzazione

VOCE DI BILANCIO	INCLUSIONE NUMERATORE	NOTE/OSSERVAZIONI
A) Crediti vs/soci per versamenti ancora dovuti	No	Trattasi di operazione prevista dal Codice Civile di versamento integrale del capitale
I - Immobilizzazioni immateriali (diritto di brevetto industriale, licenze e marchi)	No	Trattasi di asset immateriali di proprietà della <i>holding</i> . Qualora concesse in parte alle partecipate dovrebbero eventualmente essere considerati i crediti derivanti dalla loro concessione. A meno di non dover considerare la percentuale di questi assegnati alle partecipate (ma come determinarli? non risultano da bilancio)
II- Immobilizzazioni materiali	No	Valgono le considerazioni svolte nel punto precedente



Un tentativo di sistematizzazione

VOCE DI BILANCIO	INCLUSIONE NUMERATORE	NOTE/OSSERVAZIONI
III - Immobilizzazioni finanziarie – 1) Partecipazioni in		
Imprese controllate	SI	Da considerare come investimenti nel capitale di altre imprese (OIC 21) Non dovrebbe rilevare iscrizione in attivo immobilizzato (usualmente se sopra il 20%) o in attivo circolante (usualmente se sotto il 20%) Rilevano gli effetti patrimoniali sul valore delle partecipazioni in conseguenza di rilevazioni di riduzione di valore a conto economico
Imprese collegate	Si	
Imprese controllanti	Si	Da considerare tutte le partecipazioni detenute sia a «monte» che a «valle»
Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Si	Da considerare tutte le partecipazioni detenute sia a «monte» che a «valle»



Un tentativo di sistematizzazione

VOCE DI BILANCIO	INCLUSIONE NUMERATORE	NOTE/OSSERVAZIONI
Immobilizzazioni finanziarie – 2) Crediti verso		
Imprese controllate	Si	Secondo i corretti principi contabili in questa voce sono iscritti i crediti di natura finanziaria
Imprese collegate	Si	Valgono le considerazioni svolte nel punto precedente
Imprese controllanti	Si	Valgono le considerazioni svolte nel punto precedente
Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Si	Valgono le considerazioni svolte nel punto precedente
Verso altri	No	
Altri titoli	Si, se connessi alle partecipazioni detenute	
Strumenti finanziari derivati attivi	Si	Se collegate alle partecipazioni e che sottendano un rapporto di carattere finanziario



Un tentativo di sistematizzazione

VOCE DI BILANCIO	INCLUSIONE NUMERATORE	NOTE/OSSERVAZIONI
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	No	
II - Crediti vs clienti	No	
Crediti vs imprese controllate	No	A meno di non dover scorporare dai crediti commerciali, con scadenza oltre 12 mesi e con tassi di interesse significativamente diversi da quelli di mercato, la componente finanziaria implicita
Crediti vs imprese collegate	No	
Crediti vs controllanti	No	
Crediti vs imprese sottoposte al controllo delle controllanti	No	
Crediti tributari	No	
Crediti per imposte anticipate	No	
Crediti vs altri	No	



Un tentativo di sistematizzazione

VOCE DI BILANCIO	INCLUSIONE NUMERATORE	NOTE/OSSERVAZIONI
III - Attività finanziaria che non costituiscono imm.ni		
Partecipazioni in imprese collegate	Si	Importante motivazione di inclusione è che la collocazione da una sezione all'altra appare fortemente connessa a elementi discrezionali (non facilmente controllabili) quali la volontà degli organi amministrativi (OIC 21)
Partecipazioni in imprese collegate	Si	
Partecipazioni in imprese controllanti	Si	
Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Si	
Altre partecipazioni	Si	
Strumenti finanziati derivati attivi	Si	Solo se collegate alle partecipazioni e che sottendano un rapporto di carattere finanziario
Altri titoli (crediti derivanti da <i>cash pooling</i>)	Si	Solo se riguardano la gestione della provvista finanziaria delle partecipate



Un tentativo di sistematizzazione

VOCE DI BILANCIO	INCLUSIONE NUMERATORE	NOTE/OSSERVAZIONI
IV - Disponibilità liquide	No	
D) Ratei e risconti	No	Trattasi rilevazioni attinenti la corretta imputazione contabile di componenti di reddito
Impegni e garanzie prestate dalla società a favore delle partecipate	Si/No	Non sono nel bilancio ma nella nota integrativa. Secondo il tenore letterale della dovrebbero essere considerate solo nel test di prevalenza per le società di partecipazione finanziaria (Interrogazione Parlamentare del 17.4.2019 , n. 5-01951)



Alcuni attuali punti di incertezza...

- Situazioni dei bilanci in forma abbreviata ex art. 2435bis e 2435ter in caso di microimprese: metodologia applicabile

Metodo di approccio analitico alle voci di bilancio (??)

- Società non tenute alla redazione del bilancio

Risoluzione al problema:

- **letterale** «in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso» / «dati che devono essere necessariamente rinvenuti in un bilancio ordinariamente approvato»

- **o di natura sostanziale** «al fine di non discriminare tra strutture societarie di tipo diverso»

- Società con partecipazioni miste (finanziarie e non finanziarie)

*Nel caso in cui **solo** dalla somma delle due categorie derivi la prevalenza*

a) «prevalenza relativa» delle partecipazioni finanziarie (??)

b) «prevalenza relativa» delle partecipazioni non finanziarie (??)

c) confronto va fatto singolarmente per ciascuna categoria (??)



Stato Patrimoniale – Bilancio abbreviato (art. 2435 *bis* c.c.)

ATTIVO	PASSIVO
<p>A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;</p> <p>B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria;</p> <p> I. Immobilizzazioni immateriali (al netto dei fondi ammortamento)</p> <p> II. Immobilizzazioni materiali (al netto dei fondi ammortamento)</p> <p> III. Immobilizzazioni finanziarie,</p> <p>C. Attivo circolante;</p> <p> I. Rimanenze</p> <p> II. Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</p> <p> III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</p> <p> IV. Disponibilità liquide</p> <p>D. Ratei e risconti</p>	<p>A. Patrimonio netto</p> <p> I — Capitale.</p> <p> II — Riserva da sovrapprezzo delle azioni.</p> <p> III — Riserve di rivalutazione.</p> <p> IV — Riserva legale.</p> <p> V — Riserve statutarie.</p> <p> VI — Altre riserve.</p> <p> VII — Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.</p> <p> VIII — Utili (perdite) portati a nuovo.</p> <p> IX — Utile (perdita) dell'esercizio.</p> <p> X — Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.</p> <p>B. Fondi per rischi e oneri</p> <p>C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</p> <p>D. Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</p> <p>E. Ratei e risconti</p>



Stato Patrimoniale – Bilancio micro imprese (art. 2435 *ter* c.c.)

STATO PATRIMONIALE (Con informativa in Calce)		
	No Nota Integrativa se	Informativa: Art. 2427, nn. 9) e 16)
	No Relazione Gestione se	Informativa: Art. 2428, nn. 3) e 4)
A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;		A. Patrimonio netto
B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria;		I — Capitale.
I. Immobilizzazioni immateriali (al netto dei fondi ammortamento)		II — Riserva da sovrapprezzo delle azioni.
II. Immobilizzazioni materiali (al netto dei fondi ammortamento)		III — Riserve di rivalutazione.
III. Immobilizzazioni finanziarie,		IV — Riserva legale.
C. Attivo circolante;		V — Riserve statutarie.
I. Rimanenze		VI — Altre riserve.
II. Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		VII — Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		VIII — Utili (perdite) portati a nuovo.
IV. Disponibilità liquide		IX — Utile (perdita) dell'esercizio.
D. Ratei e risconti		X — Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.
		B. Fondi per rischi e oneri
		C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
		D. Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
		E. Ratei e risconti

GRU



Qualche caso pratico

- Totale attivo patrimoniale 10.000

- B.II. Immobilizzazioni materiali 4.000
- B.III.1 Partecipazioni industriali 4.000
- **B.III.2 Crediti finanziari vs controllate 1.500**
- C. IV Disponibilità liquide 500



☐ Voce patrimoniale decisiva per il test ARF

☐ Suscettibile di variazione di anno in anno in base alla disponibilità finanziaria



Qualche caso pratico

- Totale attivo patrimoniale 8.000
- B.II. Immobilizzazioni materiali 2.000
- B.III.1 Partecipazione industriale (A) 300
- Partecipazione finanziaria (B) 200
- Partecipazione finanziaria (C) 150
- **B.III.2 Crediti finanziari vs partecipate 4.550**
- C. IV Disponibilità liquide 800

☐ Voce patrimoniale decisiva per il test ARF

☐ Suscettibile di variazione di anno in anno in base alla disponibilità finanziaria



Qualche caso pratico

- Totale attivo patrimoniale 15.000

• B.II. Im. Materiali (Fabbricati)	7.000
• B.III.1 Partecipazioni industriali	6.000
• C.II.2 Crediti commerciali (per affitti a partecipate)	1.700
• C. IV Disponibilità liquide	300

☐ Trattasi di voce commerciale da non considerare (Int. Par. 17.4.2019)



Qualche caso pratico

ANNO 1

Totale attivo patrimoniale 10.000

B.II.	Immobilizzazioni materiali	3.000
B.III.1	Partecipazioni industriali	4.000
C.II.2	Crediti commerciali (royalties vs/partecipate)	1.500
C. III	Altre partecipazioni e titoli	1.500

☐ Voce patrimoniale decisiva per il test ARF

☐ Suscettibili di variazione di anno in anno in base alla disponibilità finanziaria



Qualche caso pratico

ANNO 2

Totale attivo patrimoniale 10.000

B.II.	Immobilizzazioni materiali	3.000
B.III.1	Partecipazioni industriali	4.000
C.II.2	Crediti commerciali (royalties vs/partecipate)	1.500
C. III	Altre partecipazioni e titoli	900
C. IV	Disponibilità liquide	600



☐ Lo smobilizzo dei titoli produce fuoriuscita dal novero delle società di partecipazione



Altre considerazioni pratiche

- Risultano soggette alle comunicazioni ARF tutte le *holding* che hanno partecipate anche estere (non rileva la nazionalità della partecipata)
- Obbligate a comunicazioni periodiche costanti (poco significative) le *holding* che detengono anche ingenti partecipazioni in liquidazione perenne (*holding* di stato)
- *Merchant bank* classificate come soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziarie (art. 162-bis, co.1, lett. c) e quindi sempre obbligate a comunicazioni ARF

Regime fiscale IRES e IRAP

Articoli modificati per recepire abrogazione del D.lgs. n. 87/1992

- Art. 96 TUIR – Interessi passivi
- Art. 106 TUIR – Svalutazione e perdite su crediti
- Art. 113 TUIR – Partecipazioni acquisite nell’ambito del recupero crediti
- Art. 6 D.lgs. n. 446/1997 – Base imponibile IRAP
- Art. 1, co. 65, L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – Maggiorazione IRES (su base individuale e no consolidata)
- Art. 43^{ter} DPR n. 602/1973: Cessione dei crediti di imposta infragruppo




Regime fiscale IRES e IRAP

Ulteriori novità fiscali per gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria

Normativa	Contenuto
art. 1, c. 1056, L. n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019)	Deducibilità IRES e IRAP del 10% delle svalutazioni e delle perdite su crediti v/o clientela delle entità finanziarie (ante 2015) per l'esercizio 2018 è differita al 2026
art. 1, c. 1067 – 1069, L. n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019)	Perdite attese su crediti in sede di <i>First Time Adoption (FTA)</i> dell' <i>IFRS 9</i> sono deducibili IRES-IRAP: il 10% primo anno; 90% nove anni successivi - dal 1.1.2018
art. 1, c. 1079, L. n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019)	Deducibilità «scaglionata» delle quote di ammortamento dell'avviamento e degli altri beni immateriali non dedotte al 2017: dal 2019 al 2029 (5% nel 2019; 3% nel 2020; 10% nel 2021; 12% dal 2022 al 2027; 5% nel 2028 e 2029)
Art. 2, c. 1, DL n. 34/2019 (Decreto Crescita)	la mini IRES si applica agli intermediari finanziari ed alle società di partecipazione finanziaria ma viene «azzerata» dal contestuale aumento della maggiorazione IRES

C.M. 10 aprile 2019, n. 8/E: Commento alle novità della legge di bilancio 2019


R.M. 16 maggio 2019, n. 49/E: istituzione codici tributo per il versamento della maggiorazione IRES (2041 – 2042)



Regime fiscale IRES e IRAP

	Intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria	Società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati
Interessi passivi (art. 96, TUIR)	Le disposizioni sulla deducibilità degli interessi passivi nei limiti del 30% del ROL non si applicano agli intermediari finanziari. Deducibilità integrale (salvo imprese assicurative e relative capogruppo, SIM, società gestione fondi comuni investimento – 96%)	Le società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati deducono gli interessi passivi nei limiti del 30% del ROL al pari delle società industriali
Svalutazioni e perdite su crediti (art. 106, TUIR)*	Per gli intermediari finanziari, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritte in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio (dal 2015) (commi 3 e 4)	Le società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (0,5% annuale fino al raggiungimento del 5% del valore dei crediti iscritti a fine esercizio) sui limiti alla deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti, così come le imprese industriali e commerciali.
Partecipazioni acquisite nell'ambito del recupero di crediti (art. 113 TUIR)	Gli intermediari finanziari <u>possono optare</u> per la <u>non applicazione della participation exemption</u> in relazione alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria.	Alle società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati, così come alle imprese industriali e commerciali, non permesso optare per la non applicazione della participation exemption in relazione alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti.

* Art. 106, commi 3 e 4 del TUIR: le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Per gli intermediari finanziari nell'ammontare dei crediti rilevanti ai fini del presente articolo si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria.



Regime fiscale IRES e IRAP

	Intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria	Società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati
Base imponibile IRAP (art. 6, D.lgs. N. 446/1997)	Per gli intermediari finanziari la base imponibile IRAP è determinata con le regole di cui ai commi da 1 a 8 in stretta derivazione dai bilanci redatti con gli schemi definiti dalla Banca d'Italia con la circolare n. 262/2005, quinto aggiornamento (per le banche) e con il Provvedimento 22 dicembre 2017, per gli altri intermediari finanziari.	Le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati determinano la base imponibile IRAP con le stesse regole delle imprese industriali e commerciali (art. 5, DLGS. n. 446/1997), ma aggiungendo la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare (comma 9 – holding industriali)
Maggiorazione IRES (art. 1, co. 65, L. n. 208/2015)	La maggiorazione IRES del 3,5% si applica esclusivamente agli intermediari finanziari (ad esclusione di SGR e SIM – Legge di Stabilità 2017 e Legge di Bilancio 2018)	Le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati, così come le imprese industriali e commerciali, non sono soggette alla maggiorazione IRES del 3,5%.
Cessione dei crediti di imposta infragruppo (art. 43 ter DPR n. 602/1973)	Le cessioni dei crediti di imposta infragruppo possono essere effettuate nell'abito dei gruppi che redigono il bilancio consolidato in base alle norme dettate per gli intermediari finanziari - sia IFRS (D.lgs. 38/2005) che non IFRS (D.lgs. n. 36/2015)	Le cessioni dei crediti di imposta infragruppo possono essere effettuate nell'abito dei gruppi che redigono il bilancio consolidato in base alle norme dettate per i gruppi industriali (D.lgs. n. 127/1991)



Regime fiscale IRES e IRAP

Norme non modificate

- Art. 16 D.lgs. n. 446/1997 – Aliquote IRAP
- Art. 5, co. 3, D.M. 3.8.2017 – ACE
- Nessuna disciplina transitoria per i cambi di regime fiscale (svalutazioni e perdite su crediti)



Decorrenza e clausole di salvaguardia Art. 13 D.lgs. n. 142/2018

- ☐ **Entrata in vigore:** periodo di imposta in corso al **31.12.2018**
- ☐ **Periodi di imposta *ante* 2018:** sia per gli intermediari finanziari che per le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria e soggetti assimilati, sono **salvi i comportamenti adottati dal contribuente**, tenuto conto delle incertezze interpretative
- ☐ sia che fossero coerenti oppure no con la normativa sopravvenuta (Relazione illustrativa al D.lgs. n. 142/2018) – es. doppio test; determinazione IRES o IRAP come le aziende industriali
- ☐ a condizione che i comportamenti posti in essere fino all'**8 agosto 2018** fossero tra loro coerenti – (dichiarazioni rettificative o istanze di rimborso)
- ☐ **clausole di salvaguardia** si applicano per i **periodi** di imposta per cui i termini di versamento a **saldo** e **acconto** sono scaduti **ante 31.12.2018**